

# Condizioni Polizze di Frontiera

Edizione Aprile 2024

## DEFINIZIONI

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Nel testo che segue si intendono:

- per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
- per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- per «UCI», l'Ufficio Centrale Italiano, bureau nazionale della carta verde;
- per «Contraente»: colui che stipula la polizza di frontiera con Uci;
- per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo;
- per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose:
  - a) Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, in quanto responsabile in solido col conducente;
  - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b);
- per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;

- per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
- per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
- per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa in vigore nel Paese dove si è verificato l'incidente;
- per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile;
- Per «Frontiera» si intende il confine esterno dello Spazio economico europeo;
- Per «Paese terzo» si intende uno Stato diverso dagli Stati membri dello Spazio economico europeo e dalla Svizzera.

## CONDIZIONI DEL CONTRATTO - POLIZZA DI FRONTIERA

### ART. 1. – OGGETTO DEL CONTRATTO "Polizza di frontiera"

Il contratto polizza di frontiera può essere rilasciato esclusivamente a soggetti non residenti nello Spazio economico europeo o che abbiano trasferito la loro residenza in Italia da meno di tre mesi ed esclusivamente a copertura della r.c. auto di un veicolo a motore immatricolato in un Paese terzo e che risulti in regola con le verifiche tecniche e formalità amministrative nel Paese di immatricolazione.

Uci assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge (fatto salvo quanto previsto al successivo art 5) le somme che, per capitale, interessi e spese,

siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## ART. 2. - ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
- nel caso in cui successivamente alla stipula della polizza, il veicolo venga posto in conto vendita presso un concessionario, senza dare immediato avviso all'UCI o che tale contratto venga eluso in fase assuntiva.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, UCI eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo, UCI può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

## ART. 3. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

In particolare, il Contraente è tenuto a dichiarare su apposito modulo di autocertificazione, che il veicolo oggetto del presente contratto entra nel territorio dello Spazio economico europeo (e della Svizzera) attraversando il confine italiano.

#### ART. 4. - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'UCI di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'UCI possono comportare la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia chiamato a risarcire un terzo danneggiato (direttamente o per il tramite di un Bureau estero in caso di sinistro accaduto all'estero), l'UCI eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### ART. 5. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro.

#### ART. 6. - DECORRENZA E DURATA

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello in cui è stato pagato il premio;

la durata della polizza di frontiera è riportata sulla polizza medesima, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale, non può essere tacitamente rinnovato e non prevede un periodo di mora, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile.

#### ART. 7. - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate da UCI.

#### ART. 8. - CESSAZIONE DEL RISCHIO E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO

Nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, cessazione definitiva della circolazione, di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano i seguenti effetti:

- risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'UCI effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- L'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente la cessazione del rischio documentandola opportunamente come da punto precedente;

#### ART. 10. - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. La predetta denuncia deve essere presentata (via mail alla casella [polizzefrontiera@ucimi.it](mailto:polizzefrontiera@ucimi.it)) entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'UCI ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

#### **DENUNCIA/RICHIESTA DANNI**

#### ART. 11. - GESTIONE DELLE VERTENZE

UCI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'UCI non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

**ART. 12. - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'UCI.

**ART. 13. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.